

1127/16

TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI

DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151C.P.C.



Per la Dott.ssa ANNACHIARA PALMIERI nata a Benevento il 26/03/1978 cf
PLMNCH78C66A783K residente in Benevento alla via G. B. De La Salle rappresentata
e difesa, giusta procura in calce del presente atto, dall'avv. Tonia Leone c.f.
LNETNO75S41A783T con studio e domicilio eletto in San Giorgio del Sannio, alla via
A. De Gasperi, 44

Ai sensi della legge n. 80 del 14 Maggio 2005, il difensore del ricorrente dichiara di voler
ricevere le comunicazioni al n. 082449937 di telefax ed in alternativa all'indirizzo di posta
elettronica certificata avv.tonialeone@pec.it

- RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.80185250588;

- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017

* **

OGGETTO: Diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

IN FATTO

La ricorrente è insegnante, abilitata alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

La ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

La ricorrente aspira ad essere inclusa, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.

La ricorrente superava il concorso per titoli ed esami indetto con DD del 06/04/1999 e si abilitava all'insegnamento nella scuola materna, come da certificazione che si produce;



La stessa risultava inserita in graduatoria permanente sin dal 2002 come da interrogazione storica effettuata in archivio informatico; si allegano inoltre stralci delle graduatorie ad esaurimento degli anni 2008/2009/2010 da cui si evince l'inserimento ed il relativo punteggio;

Nel maggio del 2014, riaperte le graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, la ricorrente ha proposto domanda di inserimento e aggiornamento del punteggio all'U.S.R. della Campania; L'U.S.R. della Campania Ambito Territoriale di Benevento con provvedimento n. prot. 6430 del 27/08/2014 ha pubblicato le graduatorie ad esaurimento definitive per la provincia di BENEVENTO in cui non risulta incluso il nominativo della ricorrente.

Nessun dubbio sul riconoscimento del titolo abilitante anche per i diplomi conseguiti al termine dei corsi quinquennali sperimentali: per costante orientamento del Consiglio di Stato il diploma sperimentale è equiparato a tutti gli effetti a quello conseguito al termine della frequenza del corso ordinario (cfr. sentenze n. 2172/2002;1769/2003;3917/2008;7550/2009,v.anche sentenze del Tar per il Lazio 1301/2014).

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Occorre sottolineare che il D.M.235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di

aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", [...] la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]:

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art.10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

La piattaforma web denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente

aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che "[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati[...]" con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Dopo aver appreso che il D.M. 235/2015 è stato annullato perché illegittimo in parte qua, l'odierna ricorrente ha immediatamente inoltrato all'ATP di Benevento una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, quantomeno, per essere autorizzata alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

La richiesta della ricorrente, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, onde la necessità di proporre azione giudiziaria per i seguenti

MOTIVI

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva

delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

Si citano i precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi in ordine cronologico decrescente:

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014 *"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).*

Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014 *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)";*

TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014 *"Non è ricompresa nella*

nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; Infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n.5376/2013)"³.

Sull'argomento si possono segnalare numerose altre pronunce; solo per citarne alcune: Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 4288 del 21.2.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 122 del 9.1.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III BIS n. 123 del 9.1.2013, TAR Piemonte, Torino, Sez. II n. 890 del 25.7.2012, TAR Veneto, Venezia, Sez. III n. 813 del 14.6.2012, Cons. Giustizia Amm. Sic. n. 865 del 21.11.2011, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria.

Si osserva, inoltre, che, a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato (che ha portato alla sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il D.M. 235/2014, giudizio instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo della ricorrente, la escludono dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. 11, comma 6, stabilisce *"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro"*.

Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalle ricorrenti di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno preliminarmente, analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione n. 11 del 12.7.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 3132 del 08.02.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 22805 del 10.11.2010, Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 17466 del 28.7.2009, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n.4296, n.4295, 4294, 4293, 4292, 4291, 4290, 4289, 4288, 4287 del 29.01.2013 del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini:" *Art.*

399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art.1, commi 2e7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- TERZA FASCIA, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n.143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli

aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: «Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007- 2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto- legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto- legge n. 97 del 2004, i corsi presso

le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

L'art.1, comma 605, della l.296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Le ricorrenti, come vedremo, tuttavia, hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s.2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora per correre la disciplina di legge del diploma magistrale.

Si consideri che il Regio Decreto n. 1054 del 06.05.1923 denominato "Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali" all'art. 53 - intitolato "Dell'istruzione

magistrale" - prevedeva come "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartitane gli istituti magistrali".

L'art. 71, 6 comma, del Regio Decreto citato, stabiliva "L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici".

L'art. 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577, come modificato dalla L. n. 239 del 30.07.1991, prevede "Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne(ora Scuola dell'Infanzia)".

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni adesso iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]".

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente,

all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 - denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

Le disposizioni della legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;

- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art.2 del D.M.175 del 1997, infatti, precisa " I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s.2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e

quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...] (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

Riassumendo, quindi, il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;

nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle cattedre graduarie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"*.

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come abbiamo già detto, la ricorrente ha inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che “la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi,



riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis".

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alla odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste della ricorrente invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e comporta) l'esclusione del ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrova, ancora oggi, nella condizione di precaria.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo (e si spera definitivo) piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si è tenuto tra giugno-novembre 2015. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, è stata esclusa dal piano di stabilizzazione dei docenti precari.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dalle ricorrenti sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Benevento, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

MOTIVI DI DIRITTO SUL REINSERIMENTO IN GAE

La normativa di riferimento è contenuta nelle seguenti fonti:

- Legge n. 143 art. 1 comma 1 bis dispone che: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

- D.M. n. 42/2009, relativo all'aggiornamento delle GAE per il triennio 2009/2011. All'art. 1 comma 2 dispone che: "a norma dell'art 1 comma 1 bis della Legge 143/2004, la permanenza a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria".

DM 44/2011 relativo all'aggiornamento delle GAE per il triennio 2011/2014 all'art. 1 comma 1 riporta testualmente quanto disposto dal D.M. 42/2009.

D.M. n. 235/2014 relativo all'aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017, all'art.

1 lettera b) riporta testualmente quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del D.M. 42/2009.

Dalla lettura della normativa ministeriale risulta evidente come il rinvio all'art. 1 comma 1 bis della Legge 143/2004 sia solo parziale in quanto viene confermata la permanenza nelle GAE a domanda pena la cancellazione, ma si omette di precisare che a domanda è possibile il reinserimento. Pertanto, sebbene i decreti citati richiamino la disposizione di cui all'art. 1 comma 1 bis della Legge 143/2004 ne violano la lettera e la ratio. La lettera delle norma di rango primario è chiara: „a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. Appare evidente, dunque che il legislatore nel ritenere essenziale la manifestazione di volontà del docente

ai fini della conservazione dell'iscrizione nella graduatoria provinciale, abbia disciplinato l'ipotesi dell'aggiornamento e quello del reinserimento a seguito di cancellazione, rinviando alla fonte di secondo grado esclusivamente con riferimento alla definizione del termine finale entro cui chiedere l'aggiornamento della propria posizione ovvero °1 reinserimento a seguito di cancellazione.

Infatti, la ratio della normativa in questione va ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi e non certo all'intenzione di sfoltire la graduatorie sulla base di una volontà non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo silenzio.

Pertanto, tutti i Decreti Ministeriali successivi all'entrata in vigore della Legge 143/2004,



fino alla tornata di aggiornamento immediatamente precedente l'entrata in vigore della legge finanziaria del 2007 e delle graduatorie ad esaurimento, hanno correttamente disciplinato anche l'ipotesi del reinserimento a seguito di cancellazione per omessa presentazione della domanda di aggiornamento, mentre quelli successivi, pur richiamando espressamente l'art. 1 comma 1 bis della Legge 143/2004, statuiscono la cancellazione definitiva senza disciplinare il reinserimento.

Tale comportamento non appare in linea con la normativa primaria e in particolare l'operato dell'amministrazione deve ritenersi non corretto anche alla luce del comma 605 della Legge 296/2006 che testualmente recita: "con effetto dall'entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art 1 del decreto 97/2004, convertito con legge 143/2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento". Questa norma non prevede un termine di decadenza per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento né abroga espressamente quanto previsto dalla legge 143/2004, operando la mera trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Né tanto meno sussiste un rapporto di incompatibilità tra le due norme primarie tale da far pervenire ad un giudizio di abrogazione implicita, giacché l'introduzione di una graduatoria permanente, benché sorretta dall'intenzione di eliminare il fenomeno del precariato tra i docenti, non indica la volontà del legislatore di escludere sic et simpliciter coloro che per un determinato periodo non abbiano richiesto l'aggiornamento del punteggio. In sintesi non può sostenersi la legittimità di un'esclusione definitiva da una graduatoria ad esaurimento sulla base di una previsione ministeriale, visto che non è dato rinvenire nella Legge 296/2006 una delega in tal senso; dall'altro canto una interpretazione sistematica delle due norme primarie e prima ancora costituzionalmente orientata delle stesse alla luce dell'art. 3 della Costituzione, porta a

ritenere che la previsione di una possibilità di reinserimento sia ancora più ragionevole nelle graduatorie ad esaurimento, costituendo queste l'ultima possibilità per i docenti precari di accedere al ruolo.

Questo ha creato negli anni un fitto contenzioso di legittimità della fonte ministeriale rispetto alla Legge 143/2004, e di merito avendo riguardo all'anomalia della procedura di cancellazione in quanto trattandosi di graduatorie ad esaurimento, dove non è possibile un inserimento ex novo, non si comprende il motivo per cui chi già è inserito e alla scadenza, biennale prima e triennale dopo, non debba aggiornare il proprio punteggio o modificare i suoi dati personali, e non palesi la volontà di essere cancellato, possa essere escluso d'ufficio senza possibilità di rientro.

Il TAR del Lazio con varie pronunce tra cui la sentenza 27460 del 21/07/2010 ha annullato il D.M. n. 42/2009 nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati alla permanenza nelle GAE di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanere. Orientamento confermato recentemente dal Consiglio di Stato che con la sentenza n. 3658 del 14 luglio 2014 ha affermato il principio per cui „con riferimento ai parametri costituzionali desunti dagli artt. 4 e 97 della Costituzione, nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241/1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, agli effetti della legge 143/2004, avvertendoli dell'onere di cancellazione da quest'ultima" La trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE non ha comportato la disapplicazione della disciplina relativa al procedimento amministrativo di inserimento, in particolare nella parte in cui prevede l'esclusione dalle graduatorie di coloro che non



hanno rinnovato la domanda di permanenza, con la possibilità per questi di essere nuovamente inseriti nelle graduatorie qualora presentino tempestiva domanda al momento della riapertura delle stesse.

Non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento di chi già c'era e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di permanenza, convenendo che l'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 nel disciplinare l'onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria e la conseguente mancata ottemperanza a tale onere, costituisce in realtà una norma speciale, per quanto riguarda questo specifico adempimento, rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie. Pertanto, la tardiva domanda di aggiornamento varrà per il triennio di esclusione ma non pregiudica per i trienni successivi il diritto di ottenere a domanda il reinserimento. Questo anche perché le disposizioni contenute nel D.M. n. 42 del 8/4/2009, nel D.M. n.44 del 2/5/2011 e nel D.M. n. 235 del 1/4/2014 nella misura in cui risultino in contrasto con l'art. 1 comma I bis della legge 143/2004 non potranno che essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale derogare alla Legge e per l'effetto negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge.

Il problema è quello della piena conformità dei decreti ministeriali n. 42/2009, n. 44/2011 e n. 235/2014 alla norma primaria di cui all'art. comma bis della legge 143/2004 (doc. 20) che stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda pena la cancellazione per i successivi anni scolastici, con possibilità di reinserimento e recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. Quindi nella

norma primaria l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è assoluta, potendo gli interessati nel termine poi assegnato per gli aggiornamenti successivi, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Il legislatore se per un verso ha inteso comminare la sanzione della cancellazione dalle GAE per i docenti che non avevano presentato per tempo domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave penalizzazione soltanto per il periodo di vigenza delle stesse.

Questa conclusione è stata fatta propria da vari Tribunali del Lavoro tra cui Firenze che con sentenza del maggio 2013 (Giudice estensore Dr. Santoni Rugiu) ha riammesso nelle GAE per il triennio 2011/2014 una docente che aveva omesso di presentare domanda di aggiornamento, rilevando il fatto che il diniego dell'amministrazione era stato pronunciato in violazione sia dell'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 e che l'omissione della domanda comporta sì l'esclusione dalla graduatoria ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso. Così pure i Tribunali di Pistoia, di Frosinone, di Matera e di Arezzo di cui si allegano le relative sentenze.

La ricorrente, cancellata dalle GAE per non aver presentato domanda di permanenza, ma che ha prodotto domanda di inserimento nel maggio 2014 ha diritto ai sensi della legge 143/2004 al reinserimento a pieno titolo per il triennio 2014/2017 con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresenta, difesa e domiciliata come in atti, chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IL D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di



presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Benevento per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), e, in particolare, nella parte in cui:

-all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] la domanda (...)dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB[...]secondo le seguenti modalità[...]

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line -presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;

-all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art.9, commi 2 e 3 [...].

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Benevento, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti.

il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Benevento, classi

di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014);

le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Benevento, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con tutte le conseguenze di legge.

In via gradata ed in caso di mancato accoglimento della domanda principale, si chiede il reinserimento in GAE per gli anni 2014/2017 per la scuola dell'infanzia in virtù dell'abilitazione conseguita e dell'inserimento già effettuato conservando il punteggio maturato.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore del sottoscritto avvocato.

Si versano in atti i documenti così come elencati in foliaro.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano per le classi concorsuali AAAA eEEEE;

- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato[...]”;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente-qualiformadinotificadiversaealternativarispetto

alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150

c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza e la formalizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei oggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area



tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez.Lavoro, R.G. n.3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avv.

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:


- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definiti vedi tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017” e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell’ambito territoriale di Benevento”;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, pertanto l’importo del contributo unificato da versare all’atto del deposito del ricorso è pari ad € 259,00.

Benevento, 14 Febbraio 2016

Avv. Tonia Leone




PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta ANNACHIARA PALMIERI nata a Benevento il 26/03/1978 cf PLMNCH78C66A783K residente in Benevento alla via G. B. De La Salle delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio contro MIUR +altri, in ogni stato e grado del medesimo, compresa la fase esecutiva, l'avv Tonia LeoneLNETNO75S41A783T con studio e domicilio eletto in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via A. De Gasperi, n. 44 al quale conferisco ogni e più ampia facoltà di legge, ed in particolare il potere di potere di chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzioni, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, nominare sostituti, eleggere domicilio, transigere e conciliare, rinunciare agli atti e rilasciare sentenza promettendo ratifica.

Eleggo domicilio presso lo studio del suddetto avvocato, sito in Eleggo domicilio presso il Vs studio in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via A. De Gasperi, n. 44

fax 082449937 tel. 3495835916


pec: avv.tonialeone@pec.it mail: studiolegaletonialeone@gmail.com

Autorizzo il medesimo avvocato al trattamento dei miei dati personali conformemente alle norme del d.lgs. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato, il tutto come da separata informativa che dichiaro di aver ricevuto e sottoscritto.

Dichiaro di essere stato/a informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, , nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, 5° comma , d.m. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.


ANNACHIARA PALMIERI
PER ANTONIO LEONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 03.03.16

Il Cancelliere *Fto*

Si assegna al Coll. *Chiariotti*

Benevento, 10.03.16

IL PRESIDENTE DI SEZIONE *Fto*

Il Giudice del Lavoro dott. *Chiariotti*

letto il ricorso che precede, ha per la discussione l'udienza del

del e ha provveduto a notificare di notificare

il presente decreto alla compagnia ed ai sensi di legge.
IL GIUDICE DEL LAVORO



R.G.1127\2016



TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti;

Letto il ricorso proposto da ANNACHIARA PALMIERI;

fissa

per la discussione l'udienza del 26.09.2016 onerando parte
ricorrente alla notifica di ricorso e decreto nei termini di legge.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Benevento 11/03/2016

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)

Ffo

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Benevento, li 18.03.16

Il Funzionario incaricato

Dott.ssa Z...

[Handwritten signature]







R.G.1127\ 2016



TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti;

Letto il ricorso proposto da ANNACHIARA PALMIERI; rilevato che, nel precedente decreto di fissazione non si è provveduto sulla richiesta in ordine alle notifiche;
in rettifica del decreto dell'11.03.2016;

conferma

l'udienza del 26.09.2016onerando parte ricorrente alla notifica di ricorso e decreto nei termini di legge.

Rimette gli atti al Presidente per quanto di competenza in ordine all'autorizzazione alla notifica a mezzo pubblici proclami.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Benevento 13/04/2016

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)

V° S' AUTORIZZA

È copia conforme all'originale

Benevento, il ...

12.05.16

Il Cancelliere

